



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento introdotto dai sigg.ri: **Rogério De Souza Girardelli**, nato a Lavras, Minas Gerais- Brasile il 19.02.1963; **Stefano Borges Girardelli**, nato a Lavras, Minas Gerais- Brasile il 12.10.1996; **Stenio Borges Girardelli**, nato a Lavras, Minas Gerais- Brasile il 12.12.2000; **Adriana Carvalho Girardelli**, nata a Lavras, Minas Gerais- Brasile il 11.09.1974; **Bruno Fernandes Girardelli**, nato a Lavras, Minas Gerais- Brasile, il 15.08.1997; **Catarina Macedo Albertini Girardelli**, nata a Belo Horizonte, Minas Gerais- Brasile, il 20.11.1982; **Cristiano Luiz Girardello de Barros**, nato a Belo Horizonte, Minas Gerais- Brasile, il 19.07.1979; **Fabiano Carlos Girardello de Barros**, nato a Belo Horizonte, Minas Gerais- Brasile, 03.09.1982; **Marianne Girardello de Barros**, nata a Belo Horizonte, Minas Gerais- Brasile, 06.06.1993; **Luiz Claudio Salustiano De Oliveira**, nato a Belo Horizonte, Minas Gerais- Brasile, 26.01.1971, rappresentati e difesi dall'Avv. La Malfa Maria Stella,

- Ricorrenti

e dai sigg.ri **Cristiano Carvalho Girardelli**, nato il 08.09.1981 a San Paolo, Stato del San Paolo - Brasile; **Fatima Salustiano Girardello De Barros**, nata il 29.04.1956 a San Paolo, Stato del San Paolo - Brasile, rappresentati e difesi dall'Avv. La Malfa Maria Stella;

- Intervenuti volontari

nei confronti del Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- Resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da Cesare Tiziano Girardello, cittadino italiano, nato ad Adria

(RV), il 22.05.1871, da genitori italiani, il quale è emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.

Il Ministero resistente si costituisce sollevando una serie di eccezioni ed opponendosi all'accoglimento della domanda, in particolare, richiamando recente giurisprudenza della Corte di Appello di Roma, sostiene che devono considerarsi cittadini brasiliani coloro che si trovano su suolo brasiliano nell'anno 1889 (data del decreto di c.d. grande naturalizzazione) ed altresì che, a prescindere dall'avvenuta naturalizzazione dell'avo, deve considerarsi cittadino brasiliano, iure soli, chiunque sia nato in Brasile prima della data del 1912 (data di entrata in vigore della legge n. 555 sulla cittadinanza che aveva modificato il principio di unicità della cittadinanza di cui al codice civile del 1865) essendosi così interrotta, nella specie, la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis..

Ora, conformemente alle recenti pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del 24/08/2022 (sent. n. 25317/22 e 25318/22), deve ritenersi che la tesi del Ministero non abbia fondamento.

Nel merito, con la cd. Grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.

Tale norma che, d'imperio, imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi, deve essere necessariamente posta in stretta correlazione con l'art.11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale *le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume;* l'art.11 del Codice civile del 1865, al comma 2, prevede che la cittadinanza si perde da *colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero.*

In tema di cittadinanza, l'acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che può perdersi solo per rinuncia.

Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.

Perché possa aversi una interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia

un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.

L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "*ottenuto la cittadinanza in paese estero*", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.

Dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che: ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionali, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione.

Infine la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "*impiego da un governo estero*" senza permesso del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato (Cassazione a Sezioni Unite del 24/08/2022 sent. n. 25317/22 e 25318/22).

Quanto all'ulteriore eccezione del Ministero, relativa alle differenze fra le norme del codice civile del 1865, vigenti all'epoca della nascita dell'avo italiano, e la normativa successivamente introdotta con legge n. 555 del 1912, va rilevato che secondo il sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta

di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

A questo riguardo si osserva che, nel caso di specie, a fronte del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, prodotto dai ricorrenti, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dello stesso o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez. Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione "... Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. ..."); anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010 e da ultimo Cass. Sez. Un. Sentenze n. 25317/22 e 25318/22 del 24/08/2022 "a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

La linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, presso i Consolati di Italia a San Paolo ed a Belo Horizonte, territorialmente competenti per la propria residenza, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana; essi, inoltre, hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso dette rappresentanze diplomatiche:

ne emerge che i tempi di definizione di tali pratiche presso tali uffici consolari sono estremamente lunghi ed incerti.

Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.

Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana ed in ragione del recente intervento giurisprudenziale sulla questione trattata

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando,

- Dichiarare che i ricorrenti e gli intervenuti sono cittadini italiani.
- Ordinare al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- Spese compensate

Così deciso in Roma il 19/09/2022

Il Giudice
Maddalena Galati